



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
*UFFICIO V - Dirigenti scolastici. Organizzazione politiche di gestione
delle risorse umane. Dotazioni organiche*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, recante il Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;

VISTO il d.lgs. 16.04.1994, n. 297, recante T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, in particolare l'art. 509;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

VISTO il D.P.R. 28.04.1998 n. 351, come integrato dall'art. 1 del D.P.R. 11.01.2001, n. 101, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola;

VISTO il C.C.N.L. dei Dirigenti Scolastici sottoscritto in data 11.04.2006 ;

VISTO il C.C.N.L. dei Dirigenti Scolastici sottoscritto in data 15.07.2010 e in particolare l'articolo 12, che fissa al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

VISTO il C.C.N.L. dei Dirigenti Scolastici sottoscritto in data 08.07.2019;

VISTA la legge 06.08.2008 n. 133 di conversione del decreto legge 25.06.2008 n. 112 ed in particolare l'art. 72 così come successivamente modificato;

VISTA la legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del decreto legge 01.07.2009 n. 78;

VISTA la legge 30.07.2010 n. 122 di conversione del decreto legge 31.5.2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ;

VISTO l'art. 24 del decreto legge 6.12.2011 n. 201 convertito con legge 22.12.2011 n. 214;

VISTO il decreto legge 216 del 29 dicembre 2011 convertito dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012 e così come successivamente modificato;

VISTA la circolare n. 2 dell'8.3.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il d.lgs. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il decreto legge n. 90/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24/06/2014;

VISTA la legge 147 del 10/10/2014, nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica;

VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA la Circolare INPS n°4 del 17/01/2018, avente ad oggetto *“pensionamenti del Comparto Scuola per l'anno 2018 – Indicazioni operative per la predisposizione delle posizioni assicurative”*, nella quale si legge che *“l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico, dunque, sarà effettuato dalle Strutture territoriali INPS sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo”*;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, n.294 del 01/10/2021, inerente alle cessazioni dal servizio del personale della scuola a decorrere dal 1° settembre 2022;

VISTA la circolare AODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2021.0030142 del 01-10-2021, e successive modifiche ed integrazioni, della Direzione generale per il personale scolastico, con la quale vengono fornite indicazioni operative in merito alle cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2022;

RILEVATO che la predetta circolare richiama quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, che *“ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014. Tale facoltà può essere esercitata - al compimento, entro il 31 agosto 2022, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini - con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
*UFFICIO V - Dirigenti scolastici. Organizzazione politiche di gestione
delle risorse umane. Dotazioni organiche*

2022 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.”;

RILEVATO altresì che “laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia 65 anni, come previsto dall'art. 2 comma 5 del decreto legge n. 101/2013”;

VISTA la Circolare AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2022.0003430 del 31-01-2022 della Direzione generale per il personale scolastico, con la quale vengono fornite indicazioni operative in merito alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall'art.1, commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

INDIVIDUATI i DD. SS. che, avendo maturato i requisiti di legge, devono essere collocati a riposo d'ufficio dal 01.09.2022;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere al collocamento a riposo dei dirigenti scolastici in possesso dei requisiti di cui sopra;

CONSIDERATO che alla data odierna non è ancora decorso il termine per la presentazione delle domande di cessazione previsto dall'art. 12 del CCNL Area V della dirigenza scolastica, e che pertanto di tali istanze si prenderà atto con successivo provvedimento;

DECRETA

Art. 1 - I Dirigenti Scolastici della Regione Campania, di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, cessano dal servizio a decorrere dal 01.09.2022, per la motivazione indicata di fianco a ciascun nominativo.

Art. 2 - I Dirigenti dei rispettivi Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nonché i Dirigenti Scolastici, sono cortesemente invitati a verificare e comunicare, con urgenza, eventuali situazioni non corrispondenti ai dati riportati nell'elenco allegato al presente provvedimento.

Art. 3 - Rettifiche o integrazioni al presente provvedimento verranno eventualmente apportate con successivi atti, a seguito di tempestive segnalazioni da inviare esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: drca.ufficio5@istruzione.it

Art. 4 - Il presente provvedimento ha valore formale di notifica ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Il Direttore Generale

Ettore Acerra

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa
connessa

AA/pf/fb

Annabella Attanasio

Ufficio V – tel. 081 5576 401/211

annabella.attanasio@istruzione.it

paola.farnerari@istruzione.it

fabiola.borrelli3@istruzione.it

Al MIUR -Direzione generale per il personale scolastico -UFF. II – ROMA

Agli Ambiti Territoriali dell'USR Campania – LORO SEDI

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della regione Campania - LORO SEDI

Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. Area V – LORO SEDI

Al sito WEB dell'U.S.R. Campania